

Proposta di ristrutturazione dei debiti
ex artt. 67 e ss Codice della Crisi d'Impresa e dell'insolvenza
con domanda subordinata di Liquidazione controllata e art. 268 CCII

I Sigg. **ROBERTO MENCOBONI**, nato a Pesaro il 18/10/1963 e residente in Vallefoglia (PU), Strada Dei Rimpi n. 2 (c.f.: MNCRRRT63R18G479N), e **MARIA CRISTINA FABBRINI**, nata a Pesaro il 21/01/1967 e residente in Vallefoglia (PU), Strada Dei Rimpi n. 2 (c.f.: FBB MCR 67A61 G479Q), ciascuno e tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dall'**Avv. Roberto Righi** del Foro di Pesaro, c.f.: RGH RRT 81B25 G479X, ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio sito in Via Lodovico Agostini n. 3/4 - Pesaro (Pu), fax: 0721.67176 - pec: robertorighi@pec.it - tel.: 347.4445105, in forza di delega rilasciata in separato foglio

Premesso quanto segue:

a) Sia il Sig. Mencoboni che la Sig.ra Fabbrini non sono soggetti alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e parimenti non sono ad oggi soggetti a procedure di liquidazione concorsuale, concordato minore o comunque procedure riconducibili a quanto in precedenza previsto dalla legge fallimentare.

Gli stessi, quindi, possono accedere alle procedure previste a tutela dei consumatori dal Codice della Crisi.

b) Sia il Sig. Mencoboni che la Sig.ra Fabbrini non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad alcuna procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento ex art. 7 co 2 lett. B) L. 3/12 mediante proposta di accordo, né parimenti hanno mai subito i provvedimenti di annullamento e risoluzione dell'accordo (art. 14) né di revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore (art. 14 bis).

c) Gli stessi, altresì, non hanno fatto usufruito nel medesimo termine di altre procedure disciplinate dal Codice della Crisi.

d) Sia il Sig. Mencoboni che la Sig.ra Fabbrini possono considerarsi, ai fini del presente procedimento ed alla luce delle disposizioni normative vigenti (art. 2 D. Lgs. 14/2019) e dei consolidati orientamenti del Giudice di Legittimità, quali "*consumatori*".



e) Per entrambi (e ciascuno di essi) si è da tempo manifestato, non volontariamente, un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che di fatto non rende possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze pattuite, pertanto versano in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 2, co. 1, lett. c) del D.Lgs n.14/2019.

Si procede ad una ricostruzione in sintesi della complessiva esposizione debitoria gravante sui due richiedenti.

Situazione storica

1) La Sig.ra Fabbrini è stata dapprima amministratore unico p.t. e successivamente liquidatore della società Co.M.A.P. S.r.l.. Detta società iniziava la propria attività nell'ambito della costruzione e commercio, anche al dettaglio, di mobili e complementi d'arredo, nel 1996, con iscrizione alla Sezione Ordinaria CCIAA di Pesaro-Urbino del 19.02.1996. Seguiva iscrizione Albo Artigiani del 09/09/2003 e successiva apertura della fase di liquidazione del 17/07/2008. A seguito di sentenza ex art. 6 RD 267/1942 del 09/12/2009, la suddetta società veniva dichiarata fallita, con apertura della procedura concorsuale avanti l'intestato Tribunale n. 33/2009 - curatore dott. Alessandro Antonio Bisetti. A seguito del deposito del rendiconto finale del 10.02.2016 e dello svolgimento dell'udienza di cui all'art. 116 L.F. del 20.04.2016 per l'approvazione del suddetto rendiconto e le eventuali osservazioni e contestazioni da parte degli interessati, la procedura concorsuale veniva chiusa con provvedimento adottato in pari data.

I ricorrenti vedevano aggravarsi la propria posizione debitoria con la ex Banca Marche in seguito al fallimento della propria azienda. Gli stessi, infatti, **venuto meno l'unico cespite familiare erano costretti a rivolgersi all'istituto di credito richiedendo un mutuo ipotecario**. Successivamente, non riuscendo ad adempiere puntualmente al pagamento delle rate si trovavano costretti a rinegoziare più volte il finanziamento e, addirittura, accenderne un secondo e un terzo per coprire le precedenti rate scadute e non pagate. **Tutti i finanziamenti venivano erogati ai ricorrenti successivamente al fallimento e in qualità di consumatori persone fisiche, mai per l'azienda.**

Il passaggio di proprietà dell'immobile di seguito descritto, tra moglie e marito, null'altro era che un metodo per reperire denaro per far fronte ai bisogni quotidiani.



Intestandosi l'immobile anche il Mencoboni diveniva proprietario di un immobile e su quell'immobile veniva iscritta ipoteca dietro concessione di un prestito.

Primo mutuo (estinto)

2) In data 21.06.2006, la Sig.ra Fabbrini sottoscriveva con Banca Delle Marche SpA contratto di mutuo fondiario con atto notarile D.ssa Anna Rita Predieri rep. 11.348 racc. 1933 per acquisto immobile di prima abitazione, con somma mutuata di € 135.000,00 garantita con dazione di ipoteca volontaria per la concorrenza di € 270.000,00 sull'immobile corrente in Vallefoglia (P) - Loc. Apsella di Sant'Angelo In Lizzola - Strada Dei Rimpi n. 2 (appartamento al I piano censito al NCEU fg. 9 part. 323 sub 4 cat A/2 classe 1). Il piano di rientro prevedeva ammortamento in n. 25 anni per n. 300 mesi con rate mensili fisse a tasso variabile ([doc 1](#)).

3) In data 23.04.2008 seguiva la stipula, tramite atto notarile Notaio A.R. Predieri rep. 15.570 racc. 3185, di contratto modificativo del mutuo fondiario sulla somma residua di € 129.718,02, con variazione ammortamento da 25 a 30 anni, variazione tasso da variabile a fisso, variazione piano rientro in n. 338 rate mensili di pari importo ([doc 2](#)).

4) In data 04.05.2010 veniva accolta richiesta sospensione del mutuo fondiario per 12 mesi correnti dal 31.05.2010 al 30.04.2011.

5) In data 30.06.2011 seguiva estinzione del predetto mutuo a fronte dell'accensione di altro finanziamento per € 150.000,00, di seguito specificato.

Secondo mutuo

6) In data 10.04.2008, la Sig.ra Fabbrini addiveniva con Banca delle Marche SpA alla stipula di contratto di mutuo fondiario con atto notarile Dott.ssa Anna Rita Predieri rep. 15.525 racc. 3158, con somma mutuata di € 90.000,00 garantita con dazione di ipoteca volontaria per la concorrenza di € 180.000,00 sull'immobile corrente in Vallefoglia (P) - Loc. Apsella di Sant'Angelo In Lizzola - Strada Dei Rimpi n. 2 (appartamento al I piano censito al NCEU fg. 9 part. 323 sub 4 cat A/2 classe 1). Il piano di rientro prevedeva ammortamento in n. 30 anni per n. 360 mesi con rate mensili fisse a tasso fisso ([doc 3](#)).

7) Sempre in data 10.04.2008, il Sig. Mencoboni rilasciava garanzia fidejussoria in favore della Sig.ra Fabbrini per l'intero importo mutuato ([doc 4](#)).



8) In data 28.09.10, Banca Marche e la Sig.ra Fabbrini addivenivano a contratto modificativo a rinegoziazione del mutuo (di cui al punto 6) con atto Notaio A.R. Predieri rep. 19711, Racc. 5337, avente ad oggetto rideterminazione del rientro ad € 87.243,78, passaggio da tasso fisso a rata costante e tasso variabile, differimento ammortamento dal 31.10.13 al 30.09.14 e rideterminazione del piano di rateazione ([doc 5](#)).

9) In data 23.10.2013, le parti procedevano a nuova rinegoziazione del mutuo fondiario n. 212/569017000 (già rinegoziato come descritto) con scrittura privata contemplante il differimento dell'ammortamento, il passaggio al tasso variabile e la modifica delle rate mensili e del piano di rientro, allungando il predetto piano di due anni rispetto a quello originariamente previsto ([doc 6](#)).

10) Seguiva inoltro di diffida del 02.09.2019 Juliet SpA, quale mandataria della Fedaia SPV Srl (subentrata per successione a Banca Marche) con intimazione di pagamento, nei confronti degli odierni richiedenti, del residuo a saldo maturato per complessivi € **90.278,99**, oltre accessori come per legge ([doc 7](#)). I ricorrenti, infatti, non riuscivano a pagare regolarmente le rate del mutuo.

Terzo mutuo

11) In data 30.06.2011 i Sig.ri Mencoboni e Fabbrini addivenivano alla stipula di compravendita immobiliare con rogito Notaio A.R. Predieri rep. 20.907 racc. 5.941 avente ad oggetto la cessione, da parte della Fabbrini in favore del Mencoboni, della quota del 50% dell'immobile corrente in Vallefoglia (P) - Loc. Apsella di Sant'Angelo In Lizzola - Strada Dei Rimpi n. 2 (appartamento al I piano censito al NCEU fg. 9 part. 323 sub 4 cat A/2 classe 1); ciò per il corrispettivo di € 150.000,00 immediatamente saldato ([doc 8](#)).

12) Contestualmente, i predetti Mencoboni e Fabbrini addivenivano con Banca delle Marche SpA alla stipula di contratto di mutuo fondiario con atto notarile D.ssa Anna Rita Predieri rep. 20.908 racc. 5942, con somma mutuata di € 150.000,00 garantita con dazione di ipoteca volontaria per la concorrenza di € 300.000,00 sul predetto immobile, con piano di rientro contemplante ammortamento in n. 29 anni per n. 348 mesi con rate mensili fisse a tasso variabile con decorrenza del piano dal 30.06.2012 ([doc 9](#)).

13) In data 09.07.2012 seguiva stipula di atto modificativo del mutuo fondiario



avente ad oggetto la concessa sospensione dell'ammortamento per n. 12 mesi, dal 30.06.2012 al 30.06.2013, con allungamento del piano di rientro e variazione del tasso di interesse per la durata residua ([doc 10](#)).

14) In data 26.02.2014, il Sig. Mencoboni accendeva finanziamento di € 1.341,03 presso Banca Marche, da restituire sulla scorta di n. 12 cambiali di pari importo, tutte saldate ([doc 11](#)).

15) Sempre in data 26.02.2014, le parti procedevano a nuova modifica del contratto di mutuo fondiario mediante concessione di nuovo differimento e sospensione dei pagamenti dal 28.04.2014 al 31.01.2015, rimodulazione del piano di rientro e della quota capitale per ciascuna rata mensile ([doc 12](#)).

16) In data 26.02.2014, la Sig.ra Fabbrini, già datrice di ipoteca volontaria fino alla concorrenza della somma di € 300.000,00, costituiva garanzia fidejussoria in favore del Sig. Mencoboni per importo pari al prestito residuo da rimborsare, per € 149.410,00 ([doc 13](#)).

17) Successivamente perveniva ai due richiedenti racc.ta BdM del 05.12.2016 avente ad oggetto risoluzione del contratto di mutuo fondiario in essere e diffida all'immediato pagamento del residuo di € 157.949,40 ([doc 14](#)).

18) In data 25.09.2019, i due richiedenti ricevevano diffida del 02.09.2019 della Juliet SpA, mandataria della Fedaia SPV Srl (subentrata per successione a BdM) avente ad oggetto intimazione di pagamento della somma di **€ 175.630,12 oltre accessori come per legge** ([doc 15](#)). Anche in questa situazione i ricorrenti non riuscivano a saldare regolarmente le rate del mutuo.

19) Le rate di entrambi i mutui, sommate, determinavano un esborso mensile per i ricorrenti di circa € 1.300,00, somma divenuta insostenibile per gli stessi.

20) Riassunto Passività

In seguito a formale richiesta dell'Occ di precisazione del credito, ad oggi il debito verso ex Banca Marche risulta essere pari ad € 318.737,86 (cfr. Relazione Occ).

21) Attività

Patrimonio Immobiliare

I ricorrenti, come certificato dall'Occ, sono titolari di bene immobile consistente in appartamento (adibito a civile abitazione - prima casa), censito al NCEU fg. 9 part.



323 sub 4 cat A/2 classe 1, ubicato al piano di edificio sito nel Comune di Vallefoglia - Fraz. Apsella, Via Rimpi n. 2.

L'immobile *de quo* è gravato da ipoteche, costituite ed iscritte sulla scorta dei sopra elencati contratti di mutuo.

Sul predetto immobile pende procedura esecutiva immobiliare n. 198/2024 aventi al Tribunale di Pesaro con la seconda asta fissata per il giorno 21.01.2026 al prezzo base di € 124.000,00 con offerta minima di € 93.000,00; l'immobile è stato stimato, mediante redazione di apposita perizia dell'Ing. Alipio Fulvi, in complessivi € 155.000,00 ([doc 16](#)).

Al fine di quantificare il valore dell'attivo "immobiliare" caduto nella procedura di sovraindebitamento, lo scrivente ritiene di poter adottare il valore dell'offerta minima di cui alla seconda asta pari ad euro € 93.000,00.

La proposta dei debitori prevede la richiesta di sospensione della procedura esecutiva pendente.

Alla luce di quanto sopra esposto il patrimonio immobiliare ammonta a complessivi euro 93.000,00.

Patrimonio Mobiliare

Il reddito del Sig. Mencoboni è pari ad € 2.228 lordi per tredici mensilità mentre il reddito da lavoro della Sig.ra Fabbrini è pari ad € 1.110 lordi per tredici mensilità ([doc 17](#)).

Beni

1. Autovettura HYUNDAI I10 Targata EZ605AD.

Il Sig. Mencoboni Roberto è proprietario di un'autovettura HYUNDAI I10 Targata EZ605AD, immatricolata il 30.03.2015. Al fine di quantificare il valore di presumibile realizzo del detto cespite, lo scrivente ritiene di poter adottare quello espresso nelle quotazioni desumibili dalle riviste specializzate, pari ad euro 5.917,00 ([doc 18](#)).

2. Motociclo Kymco targato DR70198.

Il Sig. Mencoboni Roberto è proprietario di un motociclo Kymco targato DR70198 immatricolato il 03.02.2011. Al fine di quantificare il valore di presumibile realizzo del detto cespite, lo scrivente ritiene di poter adottare quello espresso nelle quotazioni desumibili dalle riviste specializzate, pari ad euro 1.000,00 ([doc 19](#)).

3. Motociclo PIAGGIO Liberty targato FF38078



La sig.ra Fabbrini Maria Cristina è proprietaria di un motociclo piaggio Liberty targato FF38078 immatricolato il 28.08.2023. Al fine di quantificare il valore di presumibile realizzo del detto cespite, lo scrivente ritiene di poter adottare quello espresso nelle quotazioni desumibili dalle riviste specializzate, pari ad euro 2.000,00 / 2.500 circa ([doc 20](#)).

I debitori sono inoltre titolari del conto corrente cointestato n. 099360 acceso presso la BCC Banca di Pesaro filiale di Montelabbate, che alla data del 30.06.2025 evidenzia un saldo attivo di € 693,24 ([doc 21](#)).

Alla luce di quanto sopra esposto il patrimonio mobiliare ammonta a circa complessivi euro 9.500,00.

Valore stimato del patrimonio complessivo

Il valore stimato del patrimonio complessivo dei debitori, valutato dall'Occ, ammonta a complessivi euro come da tabella che segue:

Valore del patrimonio immobiliare € 93.000,00

Valore del patrimonio mobiliare € 9.500,00

Valore totale del patrimonio € 102.500,00

24) Stato di famiglia

Lo stato di famiglia dei coniugi conviventi Mencoboni e Fabbrini è composta, oltre che dai due richiedenti, dalla loro figlia Elisa (studente), nata a Pesaro il 05/09/2006, con loro convivente e residente ([doc 22](#)).

25) Costi mensili

Con le proprie entrate, che al netto delle imposte si possono quantificare mensilmente in circa € 1.800,00 (Mencoboni) e 1.000,00 (Fabbrini) (per tredici mensilità), i due richiedenti devono far fronte alle esigenze quotidiane - di vita, di salute, educative, scolastiche universitarie e ricreative - della giovane figlia Elisa, di 18 anni, oltre alle bollette, al carburante, al cibo, indumenti e altro.

Dall'analisi degli estratti conto si evince che sulla famiglia gravano costi per circa 1.850 €/mese, inerenti a spesa alimentare, utenze, assicurazione auto e bollo,



carburante, tasse scolastiche e varie, arrotondabili ad € 2.000,00 considerando spese impreviste.

Si evidenzia che, al fine di garantire un puntuale pagamento delle rate in caso di approvazione del presente piano, la Sig.ra Barbara Fabbrini, sorella della ricorrente Crstina Fabbrini e la Sig.ra Carla Boni, madre del ricorrente Mencoboni, presteranno la loro **garanzia**. Barbara Fabbrini è lavoratrice dipendente a tempo indeterminato e proprietaria di un immobile e la Sig.ra Boni è pensionata e anch'ella proprietaria di un immobile ([doc 23](#)).

- Spesa alimentare mensile per 3 persone	
8 € al giorno per ogni familiare per colazione, pranzo e cena	€ 700,00
- Carburante-assicurazione-bollo	
Solo la Sig.ra Fabbrini percorre 4 viaggi al giorno per 20 km	
(totale 80 km al giorno per recarsi al lavoro Apsella-Viale Trieste)	€ 300,00
- Utenze acqua, gas e luce, (media mensile)	€ 380,00
- Spese mediche (farmacia)	€ 40,00
- Manutenzione immobile e giardino	€ 30,00
- Spese sportive figlia	€ 50,00
- Spese abbigliamento (3 persone)	€ 150,00
- Utenze telefoniche (3 persone)	€ 40,00
- Spese scolastiche (libri, accessori, abbonamento autobus, gite)	€ 60,00
- Articoli per la casa	€ 40,00
- Altri servizi (3 persone)	€ 50,00
Totale	€ 1.840,00

26) Ne deriva un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale da determinare la rilevante difficoltà e/o definitiva incapacità di adempiere le proprie obbligazioni; situazione di squilibrio caratterizzata dalla concomitanza di una effettiva incapacità di adempiere regolarmente ai propri debiti, sia da un'evidente sproporzione tra il complesso delle esposizioni e il patrimonio prontamente liquidabile di ciascuno di essi.

Proposta di pagamento



I ricorrenti, ciascuno in proprio e personalmente, sono seriamente intenzionati ad adempiere a tutte le obbligazioni assunte entro il limite delle proprie possibilità e nella garanzia di poter godere di un tenore di vita certamente umile ma che garantisca almeno le esigenze fondamentali, quali abitazione, cibo, mantenimento ed assistenza verso i propri figli e una futura educazione.

Gli stessi sono intenzionati ad evitare la vendita all'asta della casa familiare.

E' pendente la procedura esecutiva immobiliare n. R.G. 198/2024.

Le parti sono disponibili a versare in favore dei creditori l'equivalente dell'importo totale del proprio immobile, ulteriormente aumentato di circa 15.000 € al fine di rendere maggiormente soddisfacente la proposta avanzata in favore dei creditori. Di tale somma in parte sono già in possesso e in parte reperiranno mediante finanziamento da terzi (sorella e madre) e pagamento rateale. Si rileva che in caso di eventuale vendita alla seconda asta (prima asta già andata deserta) asta, l'offerta sarebbe di € 93.000 (al lordo delle spese di procedura). Qualora il bene non venisse venduto alla seconda asta ma si renda necessario procedere con una ulteriore asta l'offerta, a quel punto, si ridurrebbe a circa 73.000 € (quindi oggettivamente svantaggiosa rispetto alla presente proposta).

Inoltre, in caso si procedesse con eventuale asta le spese inerente al professionista custode e al professionista delegato alla vendita sarebbero quantificate in circa 8/9.000 € e andrebbero a ridurre ulteriormente la somma destinata al creditore.

Gli istanti, se ammessi alla procedura, si impegnano e obbligano a versare la somma di € 95.000,00, oltre spese di Occ, come di seguito precisata, somma che sarà coperta per 30.000,00 € da finanza terza (sorella e madre come sopra specificato).

In considerazione al debito totale e considerando le spese necessarie per la presente procedura, si avanza la seguente proposta:

I pagamenti si verificheranno:

- a) per € 30.000,00 entro 30 giorni dall'eventuale omologa del piano;
- b) per € 65.000 ratealmente mediante il pagamento mensile di € 541,67 per 120 mesi;
- c) Spese Occ, come da preventivo.

Tanto premesso, i ricorrenti,

CHIEDONO



che il Tribunale di Pesaro, verificata l'esistenza dei presupposti di legge, l'assenza di atti in frode ai creditori e di ogni altra circostanza rilevante,

In Via Principale:

- Voglia ammettere gli stessi ricorrenti Roberto Mencoboni e Maria Cristina Fabbrini alla procedura di ristrutturazione del debito prevista dall'art. 67 CCII e ss;
- omologare il piano di ristrutturazione dei debiti come proposto in atti (€ 30.000,00 entro 30 giorni dall'eventuale omologa del piano - € 65.000 ratealmente mediante il pagamento mensile di € 541,67 per 120 mesi - Spese Occ, come da preventivo);
- disporre che non possono essere iniziate o continuate azioni esecutive sul patrimonio dei ricorrenti, pena la nullità;
- disporre idonea pubblicità della sentenza di omologa del piano;

In subordine:

Dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del debitore.

Si allega:

- Relazione dell'Organismo di composizione della crisi con annessa tutta la documentazione sopra citata

- 1) I° Mutuo Fabbrini;
- 2) Variazione I° mutuo;
- 3) II° mutuo Fabbrini;
- 4) Fidejussione Mencoboni;
- 5) Variazione II° mutuo;
- 6) II^a variazione II° mutuo;
- 7) Diffida Juliet Spa;
- 8) Compravendita immobile;
- 9) III° mutuo;
- 10) Variazione III° mutuo;
- 11) Finanziamento già estinto per € 1.341,03;
- 12) II^a variazione III° mutuo;
- 13) Fidejussione Fabbrini;
- 14) Missiva Banca Marche;
- 15) Diffida di pagamento Fedaia Spa per € 175.630,12;



- 16) Perizia estimativa immobile;
- 17) Dichiarazione dei redditi;
- 18) Libretto automobile Hyundai;
- 19) Libretto scooter Kymco;
- 20) Libretto scooter Piaggio;
- 21) Estratto conto;
- 22) Anagrafe;
- 23) Garanti.

Dichiarazione di valore

Il valore della presente domanda è pari ad € 318.737,86 e verte in materia di Codice della Crisi d'impresa e dell'Insolvenza.

Pesaro, li data del deposito

Avv. Roberto Righi

